



Basilicata

L.R. 18/08/2014, n. 26

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 18 agosto 2014, n. 32.

CAPO II

Misure per il contenimento della spesa

Articolo 10 Modifiche e integrazioni alla L.R. 8 agosto 2012, n. 16 e alla L.R. 8 agosto 2013, n. 18 - Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata.

In vigore dal 19 agosto 2014

1. L'art. 21 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 è abrogato.

2. L'art. 32 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18, come modificato e integrato dall'art. 11 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8, è così sostituito:

"Articolo 32

Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata

1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l'economicità della gestione è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia.

2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da "Centrale di Committenza" degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia.

3. Gli enti strumentali della Regione, le società interamente partecipate dalla Regione e quelle sulle quali la Regione esercita il controllo di cui all'art. 2359 c.c., nonché i consorzi di bonifica e i consorzi di sviluppo industriale operanti in Basilicata sono obbligati ad avvalersi della stazione unica appaltante per gli affidamenti di cui al comma 1.

4. I soggetti operanti nel territorio regionale diversi da quelli di cui al comma 3, di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 30 giugno 2011, possono aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata previa sottoscrizione di apposita convenzione.

5. Resta fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i."

3. La Stazione Unica Appaltante è altresì individuata, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89, quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata ⁽²⁾.

4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti organizzativi necessari per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante e lo schema di convenzione tra la Regione e i soggetti di cui al punto 4 del precedente comma 2 ⁽³⁾.

5. I provvedimenti organizzativi di cui al precedente comma 4 individuano altresì:

a) una fase transitoria di applicazione del presente articolo la cui durata, a decorrere dalla data di pubblicazione del pertinente provvedimento, non potrà comunque protrarsi oltre il 31 marzo 2016 ⁽⁴⁾;

b) il termine iniziale di effettiva operatività delle convenzioni con i soggetti di cui al comma 4;

c) le modalità, ivi compreso il ricorso all'istituto del distacco, necessarie per rendere operative le previsioni di cui all'art. 32 della L.R. 8 agosto 2013, n. 18, come modificato e integrato dall'art 11 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 e dal comma 2.

⁽²⁾ Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, L.R. 13 agosto 2015, n. 31 , a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3 , comma 1 della medesima legge).

⁽³⁾ Comma così sostituito dall' art. 1, comma 2, L.R. 13 agosto 2015, n. 31 , a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3 , comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti organizzativi necessari per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante e lo schema di convenzione tra la Regione e i soggetti di cui al punto 4 del precedente comma 2.».

⁽⁴⁾ Lettera così modificata dall' art. 1, comma 3, L.R. 13 agosto 2015, n. 31 , a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3 , comma 1 della medesima legge).